

**DELIBERA N. 229/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ADV MEDIA PARTNERS LTD  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELEMILANO TELE TV”) PER LA VIOLAZIONE DEGLI  
ARTT. 37, COMMA 1, E 40, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
N. 177/05, NONCHÈ DELL’ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DELLA  
DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA - PROC. 61/19/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge n. 20 della regione Lombardia, del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata, contestata e notificata, in data 27 maggio 2019, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, 40, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1, 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP alla società ADV Media Partners ltd. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TeleMilano Tele TV*” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 08 al giorno 14 aprile 2019.

In particolare, «*l’emittente ha trasmesso messaggi pubblicitari erroneamente segnalati come messaggi promozionali - integrando in verità una fattispecie di televendita - ed in contrasto con la normativa di cui all’art. 40 del Testo unico inducendo a comportamenti pregiudizievoli per la salute. Specificamente, è stato rilevato che: Nel corso dell’intera settimana sottoposta a monitoraggio, viene trasmesso, in originale e in replica, in diverse fasce orarie, dalle 07:00 del mattino e fino alle 21:00 circa, il programma denominato “Il Cerca Salute”, consistente in un approfondimento “pseudo scientifico” rispetto ad una serie di patologie, come Alzheimer, diabete, malattie metaboliche e cardiovascolari, infarto, emicrania cronica, malattie renali e calcolosi, gastrite, artrite, psoriasi e dermatiti, cervicale, osteoporosi e discopatie, allergie, morbo di Crohn, anemia mediterranea, obesità, in cui, attraverso l’ausilio di interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di “esperto” del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “Vivere 120 anni” e consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e*

229/19/CSP

*nell'assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto di approfondimento. La pubblicità del libro "Vivere 120 anni" e degli integratori "Orac Spice" viene indicata come "telepromozione" tuttavia, l'invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrimpressioni, al fine di acquistare gli integratori della linea "Life 120", configura quanto trasmesso come "televendita"; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L'invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (gli integratori alimentari) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) dello stipulando contratto. A mero titolo esemplificativo, il giorno 8 aprile alle ore 07:38, in replica tutta la settimana tre volte al giorno, viene trasmessa la televendita dell'integratore alimentare e del libro del giornalista Adriano Panzironi. La conduttrice, in compagnia del conduttore del programma "Il Cerca Salute" afferma: "Grazie all'offerta di oggi Orac Spice sarà tua a soli 39,90 euro", a cui il conduttore replica: "allora sai che ti dico? Vado subito a telefonare". Per tutta la durata della televendita, in modalità fissa, appare l'indicazione del numero da chiamare per acquistare i prodotti in questione, ed ancora "e, se ne volessi acquistare due?" E la ragazza risponde: "Ancora meglio, se acquisti due confezioni risparmi le spese di spedizione ed avrai in omaggio il nostro best seller Vivere 120 anni [...]". La conduttrice afferma altresì: "Gli Orac Spice sono semplicemente delle spezie compressate in pasticche a base di curcuma, pepe nero, cannella, origano e zenzero. Benedetto tu conosci Orac Spice?" e il conduttore replica: "certo, io prendo gli Orac spice la curcuma ha anche capacità antitumorali e di prevenzione dell'Alzheimer e cosa dire della cannella che ha capacità di riduzione della glicemia" "i chiodi di garofano ... hanno un potere antibatterico molto forte ... avendo un effetto protettivo per la prevenzione al tumore al colon". Le televendite in questione paventano, senza alcun fondamento scientifico o alcuna menzione di studi o ricerche sulla loro efficacia, effetti benefici rispetto a patologie importanti come il Tumore o l'Alzheimer. Appare evidente come le miracolose guarigioni prospettate ai telespettatori siano in contrasto con la normativa di cui all'art. 40, comma 1, del TUSMAR, inducendo a comportamenti pregiudizievoli per la salute».*

## **2. Deduzioni della società**

*La parte, in sede di audizione tenutasi, il giorno 8 luglio 2019, ha eccepito come "il programma in parola sia inquadrato in un contenitore di televendite tale che il telespettatore sia perfettamente edotto sulla natura dello stesso e sia quindi in grado di qualificarlo appunto come televendita [...], da ultimo, l'emittente provvederà a inserire*

*la scritta televendita nella trasmissione e a eliminare ogni riferimento di natura medica della messa in onda delle prossime puntate del programma”.*

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 60 del 23 luglio 2019, nell’approvare la relazione istruttoria, ha proposto a questa Autorità “*la prosecuzione del procedimento sanzionatorio*” nei confronti della predetta società per la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate.

La suddetta proposta è meritevole di accoglimento.

L’asserzione in ordine alla fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto proposto a questa Autorità dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni presuppone, necessariamente, una valutazione in ordine all’accertamento della natura di comunicazione commerciale audiovisiva e, *in specie*, di televendita dell’emesso televisivo contestato.

In particolare, quanto contestato è classificabile come televendita per la sussistenza del requisito dell’*“offerta al pubblico”* attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell’accettazione da parte del telespettatore.

Infatti, nel caso di specie, si ritiene che sussistano gli elementi atti a individuare un’offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta, in quanto contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del prodotto), l’oggetto (gli integratori alimentari) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché al telespettatore non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l’accordo tra le parti.

Il fatto che l’informazione relativa ai prodotti offerti venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la relativa selezione è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell’offerta da parte dell’operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta.

Premessa, pertanto, la natura di televendita della comunicazione audiovisiva trasmessa, è indubbio che la televendita stessa debba soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione dal resto del contenuto editoriale.

Nella vicenda in esame, infatti, si rileva, al di là dell’erronea presenza sullo schermo televisivo della scritta “*telepromozione*”, che nel corso della trasmissione della

televendita non è presente sullo schermo televisivo o, comunque, non è percepibile da parte del telespettatore il mezzo di evidente percezione, in particolare la dicitura “televendita”, della comunicazione commerciale audiovisiva contestata, necessario a marcare un’adeguata discontinuità tra la televendita stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi, ai sensi degli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Inoltre, si rileva la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto le televendite sono state presentate dal conduttore del programma televisivo “*Il Cerca Salute*” in corso nel contesto dello stesso.

Con riferimento, poi, alla violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, si premette che il programma televisivo denominato “*Il Cerca Salute*”, nel tentativo di approfondire varie questioni attinenti alcune patologie, ricorre, principalmente, all’ausilio di interviste realizzate da un moderatore/conduttore al sig. Adriano Panzironi in veste di “*esperto*” del settore, nonché a “*testimonianze*” rese da “*soggetti che avrebbero ottenuto la regressione o, in alcuni casi la guarigione, da malattie, anche gravi*”, al fine di propagandare lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*” soprattutto mediante l’assunzione di specifici integratori alimentari oggetto di specifiche televendite.

Al riguardo, si fa presente che il Consiglio Superiore della Sanità - Sezione III, con parere espresso nella seduta del 9 ottobre del 2018 ed acquisito presso gli Uffici di questa Autorità in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 0025168), ha attestato che “*il Metodo Life 120 si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa- effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell’epidemia tumorale) e pertanto invita all’abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un’integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una maleducazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete*”.

Tanto premesso, «*ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello “stile di vita Life 120” e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le “testimonianze” da parte di soggetti, perlopiù affetti da patologie, inserite nelle varie puntate del “cerca salute” i quali,*

*invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle intervenute “guarigioni” o, comunque, del miglioramento delle loro condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l'utilizzo di metodi di cura tradizionali», di per sé tali «da diffondere un messaggio di sfavore verso la medicina tradizionale e, conseguentemente, di favore nei confronti degli integratori “commercializzati”» (si veda delibera n. 72/19/CSP del 21 marzo 2019).*

In conclusione, non può dubitarsi, quindi che, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 08 al giorno 14 aprile 2019 sul servizio di media audiovisivo “TeleMilano Tele TV” siano state violate le disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, 40, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”, che “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita” e che “i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, *“è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo 229/19/CSP

edittale della sanzione pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli che non percepiscono in modo immediato lo scopo commerciale di quanto trasmesso soprattutto in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in esame non ha documentato, ma si è limitata a dichiarare di aver posto in essere un comportamento in tal senso.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società in esame in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Quantunque non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta società presso il Registro delle imprese, tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*TeleMilano Tele TV*", si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "*salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*";

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. *concorso formale di illeciti*, in quanto la messa in onda della medesima comunicazione commerciale audiovisiva ha comportato in capo alla società ADV Media Partners Ltd la commissione con una sola azione di più violazioni delle disposizioni normative sopra menzionate;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) aumentata, a sua volta, al triplo pari a euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società ADV Media Partners ltd - cod. fisc. 97823900150 - con sede legale in Londra (UK), Cumberland Road-Plaistow 99 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TeleMilano Tele TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, 40, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 229/19/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 229/19/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecchi

229/19/CSP

